

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DI SICILIA

CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

Allegato II all'Edizione No 01 del 30 Ottobre 2014

Considerazioni e Chiarimenti

Art. 1

A. Si chiarisce che il contrasto tra fonte deontologica e norme nazionali di carattere generale si è manifestato recentemente generando provvedimenti come:

- Abrogazione minimi e massimi tariffari
- Divieto di pubblicità informativa professionale, sempre che non sia ingannevole, equivoca, denigratoria. Al contrario, essa deve essere veritiera, corretta, funzionale all'oggetto
- Obbligo assicurazione per responsabilità civile
- Obbligo formazione continua permanente
- Esercizio professionale in forma societaria o integrata, ai sensi del Codice Deontologico, art. 12
- Obbligo sottoposizione al regime disciplinare professionale anche dei tirocinanti/ praticanti.

All'uopo si ricorda che per responsabilità disciplinare s'intende una forma di responsabilità aggiuntiva rispetto a quella penale, civile, amministrativo-contabile e dirigenziale (nell'ultimo caso facendo riferimento al pubblico impiego) in cui un soggetto, società, lavoratore pubblico o privato incorrono non osservando gli obblighi previsti dalla legge, o dal CCNL, o da Codici Deontologici adottati dall'Ordine di appartenenza (l'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia, nel caso presente).

In ogni caso la normativa generale prevale sempre sul Codice Deontologico e su altri atti generali amministrativi dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS) e del Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC) soprattutto quando si ravvisino profili d'illegittimità. Del resto, i Codici Deontologici e i Regolamenti, incluso il presente documento, devono essere periodicamente rivisti per recepire sopravvenienze normative e per adeguarsi alle stesse!

B. Per quanto concerne la professione di Chimico, l'illecito deontologico si configura come violazione o inosservanza delle fonti segnalate almeno nell'Allegato I (tali fonti sono anche reperibili sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC), <http://www.chimici.it>).

Pagina 1

Regolamento Interno Consiglio di Disciplina Territoriale Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia

Edizione: No 1 derivata dal draft No 8 del 19 Ottobre 2014 (primo draft del 26 giugno 2014)

Estensori documento: SALVATORE PARISI, Presidente Commissione CIR; MICHELE CONDO', GIUSEPPE CUFFARI

Stato approvazione documento: APPROVATO dal Consiglio di Disciplina Territoriale in data 30 Ottobre 2014

Firma Approvazione Consiglio Territoriale di Disciplina (il Presidente)

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DI SICILIA

CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

C. *Esempi di alcuni illeciti.* Alcune pratiche scorrette, identificabili come illecito deontologico, possono essere con riferimento al D.P.R. 137/2012:

- Pubblicità ingannevole e scorretta (art. 4)
- Mancata stipula polizza R.C. Prof. entro il 15 agosto 2013 e mancata comunicazione degli estremi di essa al cliente (art. 5)
- Mancato aggiornamento professionale secondo il sistema che sarà disciplinato dal Consiglio Nazionale (art. 7)

Come pure si può parlare di mancato rispetto della privacy dei clienti da parte dei professionisti in accordo al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Si aggiunge per completezza altra fonte normativa di carattere generale:

Decreto legge 13 agosto 2011, n.138 (convertito con modificazioni dalla legge 14/09/11 n.148), art.3, comma 5, Delega riforma professioni regolamentate in merito ad: accesso professione, obbligo formazione continua, abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate, copertura assicurativa, distinzione tra organi amministrativi e disciplinari, Società tra Professionisti, presentazione preventivi (se tale preventivo non è previsto in forma scritta, la circostanza non costituisce illecito disciplinare ai sensi del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, emendamento alla Legge 148/2011.)

Art. 2

A. La composizione della Commissione Interna per il Regolamento (CIR) è decisa dal Presidente del Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT) e verbalizzata nelle riunioni del suddetto Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT) oppure dal Presidente del CIR.

L'esistenza di tale Commissione (CIR) si rende necessaria onde garantire il funzionamento del Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT). A tal proposito sono stati utilizzati, come referenze, documenti menzionati alla voce "Bibliografie" alla fine del presente Regolamento.

B. Un chiarimento va fatto anche in merito all'assoggettamento al potere disciplinare del Consiglio

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DI SICILIA

CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

Territoriale di Disciplina (CDT) di Chimici che siano anche pubblici dipendenti, con riferimento a violazioni di norme deontologiche inerenti all'esercizio di attività legata allo status di professionista e svolta nell'ambito del rapporto di pubblico impiego. Può ben darsi il caso che lo stesso Chimico sia perseguito disciplinarmente anche dalla Pubblica Amministrazione (P.A.) di appartenenza, sempre che il relativo ordinamento preveda il procedimento disciplinare nei confronti dei propri dipendenti – il Chimico esercita la professione se iscritto all'Albo professionale - e che tale P.A. e il Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT) possano decidere diversamente in merito alle responsabilità dell'incolpato.

C. Il principio della duplice e distinta competenza disciplinare (P.A. e Ordine Professionale) dovrebbe necessariamente escludere il potere disciplinare dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS) da quei fatti avvenuti nell'ambito del pubblico impiego, essendo riservata solo alla P.A. la valutazione dei doveri del dipendente.

Tuttavia, il concetto di "responsabilità disciplinare" è stato approfondito dalla Corte di Cassazione S.U. con sentenza n. 8239 del 23 luglio 1993.

La Corte di Cassazione S.U. ha ritenuto che l'Ordine ha il potere di intervenire disciplinarmente quando una condotta lesiva dei doveri del dipendente costituisca contemporaneamente una condotta lesiva delle norme etico-sociali che regolano la professione del Chimico e cui un iscritto all'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS) deve attenersi. Non vi sarà una sovrapposizione di competenza quando il fatto concretizza anche un illecito deontologico inerente i doveri d'iscritto all'Albo, seppure avvenuto in attività svolta in adempimento degli obblighi connessi al rapporto d'impiego con la pubblica amministrazione.

A conclusioni simili arriva la Corte di Cassazione civile, sezione III, con sentenza n. 6469 del 18 maggio 2000: *"...va riconosciuta la competenza dell'Ordine professionale a infliggere sanzioni disciplinari per comportamenti contrari alla deontologia professionale ai soggetti che, iscritti all'Albo, siano contemporaneamente dipendenti di una Pubblica Amministrazione. Il professionista, finché conserva l'iscrizione all'albo, è infatti tenuto all'osservanza di obblighi non soltanto nei confronti dell'Amministrazione dalla quale dipende, ma anche nei confronti dell'Ordine al quale appartiene in relazione a quel complesso di norme etico - sociali che*

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DI SICILIA

CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

costituiscono la deontologia professionale, atteso che si tratta di obblighi di comportamento che ineriscono allo stesso soggetto, anche se si pongono su piani diversi (sent. n. 6018-79; n.8239-93; n. 12165-93)...”.

D. Va tuttavia ricordato come l'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS) e quindi il Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT), pur pienamente legittimato a intervenire disciplinarmente in caso di violazione delle norme del Codice Deontologico da parte di un Chimico dipendente, non appare altrettanto legittimato a intervenire in caso di violazione degli obblighi connessi al rapporto d'impiego “in quanto tali”.

Il Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT) non è competente a procedere disciplinarmente nei confronti del Chimico iscritto qualora i fatti segnalati si riferiscano ad operazioni espletate nell'ambito di una perizia eseguita quale consulente tecnico d'ufficio su incarico della Procura della Repubblica o di altra autorità giudiziaria. Infatti, a norma degli articoli 19 e 21 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., nonché degli articoli 70 e 71 delle norme di attuazione del c.p.p., “..la vigilanza sui consulenti tecnici d'ufficio è esercitata dal Presidente del Tribunale ove è istituito l'Albo dei periti presso cui è iscritto il consulente medico...” mentre “...per il giudizio disciplinare è competente il Comitato formato ai sensi dell'articolo 14 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. e dell'articolo 68 delle norme di attuazione del c.p.p...”. In tal caso è riservata unicamente la facoltà d'iniziativa al Presidente del Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT) di trasmettere gli atti al Presidente del Tribunale competente (di Palermo, nel caso dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia).

E. Si deve ricordare che il procedimento disciplinare promosso dal Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT) ha natura amministrativa e non giurisdizionale, diversamente da quello che viene esercitato dal Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC) a seguito di ricorso (cfr. Capo quarto). Pertanto, il procedimento dinanzi al Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT) si conclude sempre con un provvedimento amministrativo, diversamente dal procedimento d'impugnazione innanzi al Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC) che si conclude con una sentenza pronunciata “in nome del popolo italiano” e come tale soggetta a impugnazione e a controllo di legittimità avanti la Corte di

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DI SICILIA

CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

Cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.

Art. 4

A. Sembra doveroso ricordare in tale sede che al giudizio disciplinare di cui in oggetto (in quanto atto amministrativo) non può applicarsi:

- Il **divieto di applicabilità** delle regole sul procedimento e sul provvedimento amministrativo (motivazione, tempistica, accesso, etc.) così come intese dalla L. 241/1990. Al contrario, esse sono necessarie per il procedimento amministrativo punitivo nelle Libere Professioni

B. Al contrario, l'esercizio dell'Autotutela (annullabilità d'ufficio, art. 11.2) è applicabile. Lo stesso dicasi per la non necessità di difesa tecnica da parte di un avvocato (art. 16.3).

C. In più, è stabilita l'**applicabilità** dei seguenti Principi:

- Esperibilità dei rimedi amministrativi come il ricorso straordinario al Capo dello Stato
- Invocazione degli istituti di amnistia, grazia, indulto e condono (solo per sanzioni penali)
- Inammissibilità di sollevazione rilievi/ questioni di illegittimità costituzionale (tutt'a più, il rimedio sarebbe in teoria applicabile innanzi il Consiglio Nazionale dei Chimici)
- Inapplicabilità della sospensione feriale dei termini
- Esclusione della costituzione di parte civile (non si tratta di un processo)
- Impossibilità di patteggiamento, salvo previsione settoriale per certi Enti
- Natura non pubblica delle sedute del Collegio di Disciplina Territoriale (CODT) e del Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT)
- Annullabilità del provvedimento amministrativo per violazione di legge, eccesso di potere, incompetenza per le sanzioni (Art. 21-*octies* L 241/1990, salvo quanto specificato al comma 2)
- Nullità del provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge (Art. 21-*septies* L. 241/1990).

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DI SICILIA

CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

D. Va inoltre rammentato esplicitamente come precetti deontologici adottati dal Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC), se illegittimi, siano impugnabili e vagliabili innanzi al Giudice Ordinario od al Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC) qualora possibile, mentre la Cassazione non interviene nella fattispecie.

Detto questo, qualunque atto amministrativo del Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT) o del Collegio di Disciplina Territoriale (CODT) può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio di *presunzione di legittimità degli atti del procedimento amministrativo-giudiziale* (tale presunzione è tipicamente sempre concessa). La discussione in sede giudiziaria della legittimità degli atti amministrativi non può porsi se in precedenza non è sorta alcuna contestazione al riguardo.

Art. 6

A. In una nota interlocutoria trasmessa al CNAPPC (prot. m_dg_SMN.15/10/2012.0010960.U oppure Prot. 1960 del 15/10/2012), il Ministro della Giustizia Severino aveva precisato che "*i collegi di disciplina sono articolazioni dei consigli di disciplina con più di tre componenti, deputati ad istruire e decidere i procedimenti loro assegnati, per evitare che l'intero consiglio di disciplina sia coinvolto nella istruzione e decisione di ogni singolo procedimento disciplinare. L'ordine interessato è quindi tenuto a prevedere un sistema di assegnazione degli affari all'interno del consiglio ed ai diversi collegi eventualmente formati*". Da questo si evince come in realtà la formazione dei Collegi di Disciplina Territoriale (CODT) sia eventuale, non obbligatoria. In più, se formati, essi sostituiscono il Consiglio nella istruzione e decisione del caso loro assegnato; ancora, l'assegnazione dei Consiglieri ai singoli Collegi di Disciplina Territoriale (CODT) è stabilita dal Presidente del Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT) (esempio: a rotazione per ordine alfabetico cognome consiglieri). Infine, il criterio di assegnazione dei Consiglieri e degli dei casi deontologici deve essere prefissato (esempio: per ordine cronologico di acquisizione della notizia di illecito disciplinare). I giudizi disciplinari riguardanti soggetti iscritti alla Sezione B dell' Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS) sono assegnati d'ufficio al Collegio di Disciplina Territoriale (CODT) con almeno un Consigliere proveniente dalla Sezione B del predetto Ordine

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DI SICILIA

CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS).

Art. 8

A. In astratto, un Consigliere potrebbe far parte di più Collegi di Disciplina Territoriale (CODT), anche esterni all'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS). A quanto sembra, fino ad ora non risultano norme che limitino la contemporanea partecipazione a più Collegi di Disciplina Territoriale (CODT). Un dubbio interpretativo potrebbe insorgere per l'incompatibilità riguardante iscritti all'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS) che, pur non essendo Consiglieri (dell'OICS), rivestano incarichi assegnati dallo stesso Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS). Se così fosse, il carattere fiduciario di questi incarichi potrebbe limitare l'indipendenza e l'autonomia del Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT) rispetto al Consiglio dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS).

In quanto alla ricandidabilità dei Consiglieri del Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT) per un secondo od altro mandato oltre il primo, per essi valgono le medesime regole in ordine alla possibilità e ai limiti di incarichi consecutivi dei Consiglieri dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS).

Art. 11

A. *(con riferimento al comma 4)* Va riconosciuto che altri ordini hanno già trattato l'argomento. Per esempio, l'Ordine Provinciale dei Chimici di Trieste nel documento 'Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità Generale, artt. 39 e 40 (Indennità), in merito al principio secondo cui "L'assunzione del 'munus publicum' di Presidente, Segretario, Tesoriere, Consigliere dell'Ordine non deve costituire, per chi lo ricopre, una perdita o un danno".

Art. 15

A. L'esercizio della funzione istruttoria da parte del Presidente, il quale può essere coadiuvato da

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DI SICILIA

CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

uno o più Consiglieri con espressa decisione del Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT), deve essere volta all'accertamento obiettivo dei fatti che costituiscono violazione alle norme deontologiche. A tal fine il Presidente assume tutte le informazioni opportune per lo svolgimento delle indagini stesse e, se necessario, ha facoltà di accedere ad uffici pubblici per estrarre della documentazione utile. Quando necessario, il Presidente può ricorrere agli organi di polizia giudiziaria, inoltrando apposita istanza ai Procuratore della Repubblica.

Il non luogo a procedere da parte del Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT), in quanto atto amministrativo, non preclude il successivo esercizio (per esempio, sulla base, di ulteriori acquisizioni) del potere disciplinare da parte dello stesso Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT). Detta ipotesi non configura una violazione del principio *ne bis in idem* (in forza del quale l'incolpato non può essere giudicato due volte per lo stesso illecito disciplinare), in quanto il procedimento disciplinare vero e proprio non è ancora iniziato.

Essendo la preistruttoria un sub-procedimento amministrativo, è possibile ascoltare (come è possibile non farlo) l'autore dell'esposto, l'incolpato senza una formale contestazione degli addebiti, ed anche senza la presenza di un avvocato.

B. Nel caso in cui una violazione deontologica possa anche essere prevista come reato, rilevando così sia in sede disciplinare sia in sede penale, e quindi quando un addebito disciplinare abbia ad oggetto i medesimi fatti sottoposti a accertamento penale, il procedimento disciplinare deve essere sospeso in attesa della definizione del giudizio penale. La sospensione termina con il passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento penale, senza che la ripresa del procedimento disciplinare innanzi al Collegio di Disciplina Territoriale (CODT) sia soggetta a termine di decadenza.

In caso di sospensione del procedimento disciplinare disposta dal Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT) contestualmente all'adozione della delibera di rinvio a giudizio dell'incolpato, oppure in seguito dal Collegio di Disciplina Territoriale (CODT), il Presidente del Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT) o Collegio di Disciplina Territoriale (CODT) ne informa l'autorità giudiziaria (Procura della Repubblica) competente, invitandola a comunicare ogni atto relativo al procedimento penale.

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DI SICILIA

CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

C. Il Consiglio di Stato, sez. IV, n. 7111/06, peraltro fa salvo il generale potere-dovere del Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT) (si deve ritenere come destinatario del potere-dovere stesso, ad oggi) di negare l'accesso agli atti riguardanti un procedimento disciplinare nei confronti di un professionista che contengano dati sensibili del medesimo). Per quanto concerne invece la necessità di tutelare i soggetti i cui dati personali siano contenuti nella documentazione richiesta, deve ritenersi che la riservatezza delle persone citate nell'esposto possa essere garantita mediante mascheratura del nominativi e dei relativi dati personali.

Va riconosciuto che, laddove il Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC) non abbia definito con proprio regolamento ed individuato i propri atti sottratti all'accesso (cfr. L. 241/1990, art. 24, commi 2 e 6), la regola generale della L. 241/1990 rimane la seguente: tutti gli atti sono accessibili tranne ciò che è segretato per legge, salvo quanto sopra osservato. Può darsi il caso però che tali atti abbiano rilevanza anche penale (ne senso di indagini della magistratura sul professionista). In tal caso, la possibilità di accedere a tali atti è subordinata al rilascio di un nulla-osta da parte della magistratura inquirente. Si rammenta infine il problema della *privacy* dei clienti, che si potrebbe ritenere superiore come valore (per i terzi) rispetto al diritto della riservatezza del professionista. Quest'ultimo ha comunque diritto esso stesso alla difesa dello stesso valore.

D. Si rammenta che la cancellazione dall'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS) non è consentita a domanda di un professionista che abbia in corso un procedimento disciplinare al fine di evitare che lo stesso professionista possa poi richiedere la reinscrizione dopo la cancellazione del procedimento.

E. Si potrebbe dare il caso che l'incolpato riconosciuto colpevole e quindi sanzionato richieda la sospensione dell'efficacia della decisione disciplinare a seguito di impugnazione innanzi al Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC), e questo in applicazione analogica della disciplina generale del processo amministrativo. La giurisprudenza attuale appare però in contrasto con questo modo d'agire. Soprattutto, si può ritenere che il requisito (necessario ai fini della concessione della misura cautelare in questione) del *periculum in mora* (ovvero il rischio di subire un pregiudizio

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DI SICILIA

CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

grave e irreparabile in attesa della definizione del giudizio dinnanzi al Consiglio Nazionale dei Chimici) sarebbe teoricamente ravvisabile solo in ordine a particolari sanzioni come possono essere la sospensione e la cancellazione dall'albo professionale. Tra l'altro, se il legislatore avesse voluto ammettere l'effetto sospensivo automatico del ricorso contro qualunque provvedimento sanzionatorio, egli avrebbe previsto in forma esplicita.

Altri chiarimenti.

In quanto all'esecutività della sentenza, è in alcuni casi emersa la possibilità di ritenere esecutiva la sentenza dopo la scadenza dei termini per la sua impugnativa (30 giorni)¹.

In quanto all'istituto dell'annullabilità d'ufficio o in autotutela (art. 4 comma 3 del presente regolamento), esso è applicabile, da parte del Collegio di Disciplina Territoriale (CODT), se il provvedimento amministrativo adottato è in violazione di legge o viziato da eccesso di potere od incompetenza (L. 241/1990)².

In quanto alle sanzioni applicabili, quanto di seguito descritto configura in forma di definizione le stesse:

1) Avvertimento. L'avvertimento consiste nella rappresentazione al riconosciuto colpevole delle mancanze commesse, con un'esortazione espressa a non ricadervi. La comunicazione al

¹ Vedasi in particolare: Linee Guida sul procedimento disciplinare dei Chimici approvato dal Consiglio Nazionale dei Chimici, art. 23. comma 4.

² Articolo 21-*nonies* - Annullamento d'ufficio

- 1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.*
- 2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole".*

Articolo 21-*octies* - Annullabilità del provvedimento

- 1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.*
- 2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.*

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DI SICILIA

CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

colpevole è fatta tramite lettera (raccomandata) del Presidente del Collegio di Disciplina Territoriale (CODT) su delega dello stesso CODT

- 2) Censura. La censura è una rappresentazione delle mancanze commesse dal colpevole, unitamente ad una formale nota di biasimo, ed è notificata all'iscritto per mezzo dell'ufficiale giudiziario
- 3) Sospensione dall'esercizio della professione. La sospensione, che comporta la cessazione dell'attività professionale in corso, non può durare più di mesi sei, sempre che essa non sia disposta per morosità ai sensi dell'art. 2 legge n. 536/49. In tale ultimo caso, la sospensione non è soggetta a limiti di tempo³
- 4) Cancellazione dall'albo professionale. Così come la sospensione, anche la cancellazione dall'albo comporta la cessazione dall'esercizio della libera professione, e va notificata all'interessato per mezzo dell'ufficiale giudiziario. La sanzione non è circoscritta a un lasso di tempo fissato. Va ricordato che chi è stato cancellato dall'albo può chiedere di esservi nuovamente ammesso a patto che siano cessate le ragioni che avevano determinato la cancellazione e che siano decorsi almeno due anni dall'originario provvedimento sanzionatorio.

In quanto alle comunicazioni all'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS), tutti i provvedimenti disciplinari sono annotati nella cartella (anagrafe) personale dell'iscritto, contenuta nell'albo dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS), ai sensi e per gli effetti dell'art., comma 1, del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137. Ne consegue che (ai fini di tale adempimento, così come per la riconsegna del tesserino e timbro professionali) il Collegio di Disciplina Territoriale (CODT) deve provvedere, senza indugio, a comunicare - per mezzo di un apposito servizio di segreteria (istituito presso l'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia) le proprie determinazioni sanzionatorie anche al Consiglio Direttivo dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS).

Gli atti del procedimento disciplinare, depositati presso gli uffici dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS) sono riservati e come tali debbono essere conservati.

³ La sanzione prettamente amministrativa della sospensione a tempo indeterminato *ex art. 2 legge n. 536/49*, la cui applicazione può cessare con effetto immediato e con mera presa d'atto da parte del Presidente dell'Ordine a seguito del solo verificarsi dell'adempimento all'obbligo contributivo, è dotata di immediata esecutorietà. Il professionista interessato, per effetto dell'applicazione a suo carico della suddetta misura restrittiva, perde con effetto immediato lo *ius postulandi* e non può quindi esperire alcuna attività difensiva. In alcuni casi, la prassi di fare decorrere gli effetti della sospensione a partire dal trentunesimo giorno successivo alla notifica (a mezzo di ufficiale giudiziario) del relativo provvedimento era stata adottata da alcuni Ordini professionali, non specificamente Chimici, in passato. Va chiarito che tale differimento era stato disposto anche per la salvaguardare la committenza del professionista. D'altro canto, la sospensione e la cancellazione sono provvedimenti per i quali un simile provvedimento di differimento non dovrebbe mai trovare applicazione, dato che il professionista ha l'onere di prendere tutte le misure necessarie per evitare danni alla committenza. E' prevista la sospensione cautelare per un periodo non superiore a cinque anni, in relazione alla gravità dei fatti contestati, come anche in caso di applicazione di misura cautelare o interdittiva, di sentenza definitiva con cui si è applicata l'interdizione dalla professione o dai pubblici uffici